Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
I.C. Statale "M. Montessori" - CARDANO AL CAMPO
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Com. Int. n. 126

Cardano al Campo, 2 novembre 2026

Agli alunni
Alle famiglie degli alunni frequentanti
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A tutto il personale docente e ATA
Al DSGA
LORO SEDI

Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Divieto di fumo e uso di sigarette elettroniche nelle strutture scolastiche

Alla comunità scolastica,

con la presente si richiama con forza l'obbligo di rispetto del divieto di fumo e dell'uso di sigarette elettroniche all'interno e nelle pertinenze esterne dell'Istituto, secondo le disposizioni legislative attuali.

1. Riferimenti normativi aggiornati
Le disposizioni normative vigenti cui si fa riferimento sono, tra le principali:

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51: tutela della salute dei non fumatori, che vieta il fumo nei locali chiusi pubblici e nei luoghi di lavoro (cosiddetta "Legge Sirchia").
- Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 4, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013, n. 128: estende il divieto anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e vieta l'uso delle sigarette elettroniche in locali chiusi e, per molti Istituti, anche all'aperto.
- Norme sanzionatorie richiamate: Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni (art. 7), Legge 689/1981, Decreto Legislativo 507/1999, nonché disposizioni relative al raddoppio della sanzione se la violazione è commessa in presenza di donna in gravidanza, lattanti o bambini fino a 12 anni.
- Direttiva e prescrizioni relative alla cartellonistica (D.P.C.M. 14 dicembre 1995, e indicazioni attuative) che impongono l'apposizione di segnaletica conforme con l'indicazione del nominativo del responsabile preposto alla vigilanza.
- Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004: modalità per l'accertamento delle infrazioni, la modulistica, e l'informazione agli utenti.

2. Ambito del divieto
In coerenza con le norme citate:

- È **vietato fumare**, e utilizzare sigarette elettroniche, in **tutti i locali chiusi** dell'edificio scolastico: aule, laboratori, corridoi, uffici, bagni, palestra, archivi, scale antincendio interne, ecc.
- Il divieto si estende anche **alle aree all'aperto di pertinenza** dell'istituto: cortili, giardini, spazi verdi, porticati, aree di sosta, spazi adiacenti all'edificio scolastico interni alle recinzioni o confini di proprietà della scuola.
- Il divieto è valido **in ogni momento** in cui le aree sono accessibili o utilizzate dagli utenti (anche durante la ricreazione, uscite intermedie, etc.).
- Include tutti i tipi di "fumare": sigarette tradizionali, sigari, pipe, dispositivi elettronici di inalazione e simili.

3. Soggetti destinatari del divieto e obblighi
Sono tenuti al rispetto del divieto:

- Studenti di ogni ordine e grado
- Docenti
- Personale ATA
- Esperti esterni, docenti a contratto, operatori esterni

- Famiglie, visitatori occasionali, genitori in occasione di incontri nelle strutture scolastiche
- Qualunque altra persona che acceda agli spazi dell'Istituto

Obblighi:

- Tutto il personale scolastico (docente e ATA) ha l'obbligo di vigilare, segnalare e contribuire al rispetto del divieto.
- I Responsabili preposti (vedi paragrafo successivo) hanno compiti specifici di vigilanza, contestazione e verbalizzazione delle infrazioni.
- È fatto obbligo a tutti i dipendenti e al personale incaricato di rispettare le procedure previste e collaborare con i preposti, nonché di non ostacolare l'azione di accertamento.

4. Responsabili preposti e loro compiti

Con atto formale del Dirigente Scolastico sono stati individuati, per ogni plesso o sede dell'Istituto, i **Responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo** (referenti antifumo). L'indicazione dei nominativi appare nei cartelli informativi di divieto affissi nei locali.
Ai Responsabili preposti spettano i seguenti compiti:

1. Vigilare sulla corretta apposizione e manutenzione dei cartelli informativi "VIETATO FUMARE", comprensivi delle indicazioni normative, delle sanzioni applicabili e del nome del responsabile preposto alla vigilanza.
2. Accertare e contestare le infrazioni al divieto non appena riscontrate, richiedendo le generalità del trasgressore e compilando il verbale con la modulistica prevista.
3. Verbalizzare l'infrazione e trasmettere il verbale agli organi competenti (segreteria scolastica, autorità amministrativa competente).
4. Notificare, direttamente o tramite Delegato del Dirigente Scolastico, l'infrazione alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare.
5. Collaborare con il Dirigente Scolastico per l'adozione di misure disciplinari aggiuntive, se del caso, nei confronti degli studenti.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo, omettano di far rispettare le disposizioni normative, possono incorrere in **sanzioni amministrative da € 200 a € 2.000**.

5. Sanzioni e procedure

- Chiunque violi il divieto di fumo, incluse le sigarette elettroniche, è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista (ai sensi dell'art. 7 L. 584/1975 e successive modifiche) che va da **€ 27,50 a € 275,00**.
- La sanzione è **raddoppiata** se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
- Per gli **studenti minorenni** sorpresi a fumare, si procederà:
 1. alla contestazione dell'infrazione e applicazione della sanzione pecuniaria prevista (ove la normativa lo consente),
 2. alla comunicazione immediata dell'infrazione ai genitori,
 3. all'adozione, se del caso, di **sanzioni disciplinari** secondo il regolamento interno dell'Istituto.
- Nel caso in cui uno studente fosse sorpreso a **introdurre o commercializzare sostanze vietate** all'interno dell'Istituto, si procederà alla convocazione degli Organi Collegiali competenti (Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto o altro organo previsto) per valutare l'eventuale sospensione delle attività didattiche e alla **denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti**.
- Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione dell'art. 4 del D.L. 104/2013, ai sensi della normativa vigente, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato e successivamente riassegnate alle istituzioni scolastiche per attività formative e educative in materia di salute.

6. Informazione, prevenzione e finalità educativa

- È responsabilità dell'Istituto promuovere iniziative di **educazione alla salute**, sensibilizzazione sul rischio del fumo e di stili di vita salutari, utilizzando incontri con esperti (ASL, medici, associazioni) e inserendo tali tematiche nel PTOF o nei progetti di Istituto.

- Deve essere garantita la presenza di cartelli chiari e ben visibili in tutti i locali e aree pertinenti, con indicazione del divieto, della norma, delle sanzioni e del nominativo del responsabile preposto.
- Il regolamento interno dell'Istituto, il regolamento d'istituto o la carta della scuola dovranno includere espressamente le disposizioni relative al divieto di fumo, le sanzioni e le modalità di accertamento e contestazione.

7. Disposizioni finali

- Eventuali casi dubbi o situazioni non previste dovranno essere segnalati al Dirigente Scolastico o ai responsabili preposti.
- La presente circolare costituisce indicazione vincolante e va inserita agli atti dell'Istituto, diffusa a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico e pubblicata sul sito web dell'Istituto e nell'albo pretorio.
- Le parti interessate sono tenute al rispetto puntuale di quanto disposto: ogni inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne.

Si confida nella piena collaborazione di tutti per garantire un ambiente scolastico salubre, rispettoso della salute collettiva e coerente con la missione educativa dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa STEFANIA ACQUAVIVA

STEFANIA
ACQUAVIVA